

#### IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati";
- VISTO il DPR 28.02.2003, Il. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzati va delle istituzioni artistiche c musicali , a norma della legge 21.12. 1999, n. 508", che all'art. 14. comma 4. prevede che i regolamenti interni siano adottati con Decreto del Presidente;
- VISTO l'art. 34 dello Statuto del Istituto, che dispone che ogni altro regolamento interno necessario per disciplinare il funzionamento di strutture didattiche e servizi è adottata con Decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico
- VISTO l'art. 22 dello Statuto del Istituto che determina la struttura e detta competenze e prerogative del Consiglio di Amministrazione
- VISTO la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 10 aprile 2020;
- VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione 17 aprile 2020

#### ADOTTA

**il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto "G. Lettimi"** nel testo allegato al presente decreto. di cui forma parte integrante.

Il Regolamento, entrato in vigore dal 18 aprile 2020 avrà validità fino ad eventuali nuove disposizioni.

Il Presidente

Dott.ssa Angela Piazzolla

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "G. LETTIMI"**

Art. 1. -	Composizione, Competenze e prerogative.....	3
Art. 2. -	Segretario e Redazione dei Verbali .....	4
Art. 3. -	Convocazione e Ordine del Giorno .....	4
Art. 4. -	Documentazione .....	5
Art. 5. -	Svolgimento della seduta .....	5
Art. 6. -	Status di componente del Consiglio di Amministrazione .....	6

---

## ART. 1. - COMPOSIZIONE, COMPETENZE E PREROGATIVE

1. La composizione, le competenze e prerogative del Consiglio di Amministrazione sono definite dall'art. 22<sup>1</sup> dello Statuto di autonomia. Le incompatibilità sono definite dall' art. 37<sup>2</sup> dello Statuto.
2. Modalità di rinnovo e altre norme che riguardano il Consiglio di Amministrazione sono definite nell' art. 35 dello Statuto<sup>3</sup>.

---

### <sup>1</sup> Statuto - Art. 22 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto.
2. In particolare:
  - a. delibera, sentito il Consiglio accademico, le modifiche statutarie, i regolamenti di gestione ed organizzazione e le relative modifiche;
  - b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
  - c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
  - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
  - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
3. La definizione dell'organico del personale docente e del personale non docente è approvata dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.
4. Nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
5. Al Consiglio di amministrazione e al Consiglio accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
6. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
7. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento dell'alta formazione artistica e musicale, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
8. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo:
  - a. Il Presidente;
  - b. il Direttore;
  - c. un docente dell'Istituto, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
  - d. uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
  - e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto tra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
9. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituto, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
10. I consiglieri di cui al comma 7, lettera e), ed al comma 8, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
11. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
12. Il Consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 2/5 dei suoi componenti.
13. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
14. Il Consiglio di amministrazione determina con propria delibera i compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 dell'art. 4 del D. P. R. n. 132/2003 nei limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### <sup>2</sup> Art. 37 – Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio d'amministrazione non possono essere anche membri del Consiglio accademico.

### <sup>3</sup> Statuto, Art. 35 – Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Istituto ed i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
  - a. il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni.

---

## **ART. 2. - SEGRETARIO E REDAZIONE DEI VERBALI**

1. Il Presidente può designare il segretario del Consiglio fra i consiglieri o tra il personale dell'area amministrativa. In caso di assenza del segretario designato da una riunione del Consiglio, il Presidente nomina seduta stante il segretario supplente per la riunione stessa.
2. Il segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il Presidente l'esecutività delle delibere assunte.
3. I verbali delle adunanze del Consiglio possono essere approvati nella medesima seduta o in una successiva. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive fatto salvo quanto previsto nell' Art. 5 comma 6. Ai fini dell'approvazione del verbale di una seduta precedente, il resoconto dell'andamento della seduta, comprensivo dei dibattiti intervenuti e delle deliberazioni assunte costituenti il testo, viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno due giorni prima della data della nuova seduta.
4. In sede collegiale di approvazione ogni componente ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni alla proposta di verbale formulata dal segretario verbalizzante, qualora non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte dall'organo, restando legittima l'efficacia delle delibere.
5. Il verbale dà conto sinteticamente dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto, una rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessaria per giustificare la decisione finale e la verbalizzazione degli interventi dei Consiglieri, su loro richiesta.
6. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, a seguito della loro approvazione da parte dell'organo.
7. Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione possono avere carattere di riservatezza.
8. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati a seguito dell'approvazione del verbale medesimo da parte dell'Organo. La richiesta di rilascio degli estratti deve essere presentata al Direttore amministrativo.

---

## **ART. 3. - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno con cadenza periodica.
2. La convocazione è effettuata, per fax o per via telematica, almeno cinque giorni prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in

- 
- b. chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato. La disposizione non si applica ai componenti di nomina ministeriale ed ai componenti di diritto;
  - c. nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

caso di convocazione d'urgenza. Rimane salva la possibilità di disporre convocazioni straordinarie per temi urgenti o imprevisti.

3. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte per temi urgenti.
5. Il Consiglio Accademico o il Direttore hanno facoltà di richiedere, con istanza formulata almeno tre giorni prima della riunione, l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare.

---

#### **ART. 4. - DOCUMENTAZIONE**

1. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima possibile e in ogni caso, di norma, almeno due giorni prima della data della riunione, salvo che per temi urgenti.
2. In apertura di seduta, sono a disposizione l'elenco dettagliato degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e l'istruttoria in merito alle pratiche da esaminare.

---

#### **ART. 5. - SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA**

1. Le riunioni si svolgono di norma in presenza presso la sede dell'Istituto. In casi eccezionali il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in modalità telematica. E' ammessa la partecipazioni in modalità telematica anche solo di uno o più membri. Lo svolgimento parziale e o totale delle riunioni in modalità telematica deve essere motivata da circostanze straordinarie e deve essere approvata all'unanimità.
1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La votazioni avvengono in forma palese salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti.
6. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente, salvo che l'Organo decida di sospenderne l'esecutività sino all'approvazione del verbale.
7. Nei casi di urgenza, su proposta del Presidente, è disposta l'approvazione seduta stante della delibera assunta.
8. Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano di norma solo gli aventi diritto ad eccezione del segretario verbalizzante che può essere individuato fra i dipendenti dell'area amministrativa. Possono essere invitati occasionalmente a partecipare alla riunione, soggetti esterni quali promotori di progetti artistico-didattici, esperti, consulenti, docenti o altri portatori di interessi specifici. Ogni consigliere ha facoltà di proporre l'intervento di un soggetto esterno alla riunione del CDA ma la sua partecipazione deve essere approvata

all'unanimità. L'invito è formalizzato dal presidente e la presenza deve limitarsi al punto dell'ordine del giorno di riferimento.

9. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti.
10. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.
11. Le riunioni proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta o il rinvio degli argomenti non trattati all'adunanza successiva.
12. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno.
13. Qualora il componente voglia riportare integralmente e testualmente il proprio intervento nel verbale ha l'obbligo di far pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dopo òp svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.
14. Ogni componente ha facoltà di rivolgere interrogazioni al Presidente, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione.
15. Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione.

---

#### **ART. 6. - STATUS DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi al Direttore Amministrativo, agli atti già in disponibilità dell'Amministrazione, in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; detta richiesta deve essere riscontrata con tempestività.
2. Il componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a non divulgare gli atti e informazioni riservati, conosciuti per l'assolvimento del mandato istituzionale e ad assicurare la collegialità di formazione e manifestazione pubblica della volontà dell'Organo, salva la possibilità di raccogliere elementi di valutazione sui temi oggetto di trattazione e di rappresentare la posizione assunta nell'Organo interloquendo con la comunità accademica ed a tal fine discutere con la medesima le informazioni e le decisioni portate all'attenzione del Consiglio, con esclusione degli atti a contenuto riservato.